



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287  
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it  
lav.form.comm@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **0020877/P-/COM-4-8**(29/05/PQ) Al Comune di  
riferimento: PG/U 0138171 dd. 12/11/2010  
allegato  
Trieste, **19 novembre 2010**

oggetto: **legge regionale n. 29/2005, articoli 10 e 71 – Ditta individuale e preposto – Somministrazione temporanea effettuata da associazioni senza scopo di lucro**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge regionale n. 29/2005 (titolarità dei requisiti morali e professionali) risulti compatibile con la sopravvenuta disciplina di cui al decreto legislativo n. 59/2010, preso atto che, secondo quanto anche precisato dal MiSE nella risoluzione n. 139010 del 11.10.2010, i requisiti di accesso sono attualmente prescritti dall'articolo 71, comma 6, del citato decreto n. 59/2010, il quale, al comma 7, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che elencava i requisiti poi sostituiti. Non è stata, invece, oggetto di abrogazione la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 5 sempre del decreto 114 che dispone: <<In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 (ora comma 6 dell'articolo 71) è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale>>; di conseguenza, conclude il MiSE, <<la possibilità di utilizzare la figura di un preposto in possesso della qualificazione professionale resta valida solo ed esclusivamente nel caso delle società.>>

Il citato articolo 10 della legge regionale n. 29/2005 recita: <<I requisiti di cui all'articolo 6 (requisiti morali) devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all'articolo 7 (requisiti professionali) devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori della fattispecie di società. **Qualora l'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.**>>

Il periodo finale del riportato articolo 10 contiene una puntuale disposizione, in materia di requisiti professionali, che non trova riscontro nella sopravvenuta normativa dello Stato (decreto legislativo n. 59/2010), e che pertanto con la medesima non può porsi in contrasto, sancendosi una specifica regola in tema di esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione, nell'ipotesi in cui tale attività non sia svolta *direttamente* dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società: viene prescritto l'obbligo di nomina del preposto per tutte e due le fattispecie, inclusa quella relativa alla titolarità di ditta individuale.

Deve, quindi, sottolinearsi che la disposizione speciale di cui all'articolo 10 della legge di settore n. 29/2005 non risulta porsi in contrasto con alcuna delle norme di attuazione della direttiva Bolkestein, di cui al decreto legislativo n. 59/2010.

Analoghe considerazioni vanno ripetute con riferimento al comma 3 dell'articolo 71, sempre della legge regionale n. 29/2005; tale comma recita: <<Non é richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 (requisiti professionali) per la somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, sia in sede fissa sia sulle aree pubbliche, in occasione delle riunioni straordinarie di cui al comma 1 (ossia, per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di riunioni straordinarie di persone, la cui durata non sia superiore a ventuno giorni consecutivi).

Tale disposizione corrisponde, a livello regionale ed in maniera più allargata, alla prescrizione già contenuta nell'articolo 52, comma 17, della legge n. 448/2001 (Finanziaria dello Stato 2002): <<a decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano alle sagre fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico>>; Il competente Ministero, con la nota prot. 504334 dd. 17.4.2002, aveva interpretato la disposizione in argomento nel senso che, in occasione di sagre, fiere e manifestazioni, aventi esclusivamente carattere religioso, benefico o politico, non occorresse, per chi somministrava alimenti e bevande, l'iscrizione al REC.

Senonché, il comma 17 dell'articolo 52 della Finanziaria 2002 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta, con la sentenza n. 1 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, in quanto <<risulta evidente che la norma censurata non può che inerire alla potestà legislativa residuale riconosciuta dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione alle Regioni, le quali ben potranno autonomamente rispondere alle esigenze di cui intendeva farsi carico la impugnata normativa statale, valutando l'opportunità di esercitare in tal senso la propria competenza legislativa>>.

Un tanto è avvenuto, nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia, con il comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale n. 29/2005, disposizione puntuale che, viene ribadito, non risulta porsi in contrasto con alcuna delle norme di cui al decreto legislativo n. 59/2010.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)